

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1888

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di
riparazione per ingiusta detenzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il motivo ispiratore del disegno di legge è da individuarsi nella assoluta necessità di adeguare l'entità della cifra da corrispondere a coloro i quali stati, loro malgrado, protagonisti di fatti erroneamente ritenuti criminosi e che, per questi abbiano subito una ingiusta detenzione.

È del tutto evidente come, in verità, sarebbe impossibile determinare, o, meglio, quantificare il danno che subisce chiunque si venga a trovare nella condizione di chi, arrestato, si trovi poi ad essere prosciolto da ogni accusa e quindi completamente scagionato da ogni addebito.

In teoria, addirittura, il danno dovrebbe essere ritenuto incalcolabile, per la vittima della ingiustizia, per il suo buon nome, per quello dei suoi familiari; per non parlare poi, della gravità e della quasi irreparabilità del danno con riferimento all'attività lavorativa, al mestiere o alla professione della vittima stessa.

Ma dovendo, legiferare e quindi provvedere con una norma che dia il carattere della certezza, si è pensato di pervenire ad una quantificazione che, sebbene certamente insufficiente per la stragrande maggioranza dei casi di ingiusta detenzione possa consentire alla vittima dell'ingiusta detenzione, di attenuare, almeno in termini economici, il danno ricevuto; perciò, nel disegno di legge, si prevede di aumentare la preesistente quantificazione, prevista, nel massimo, in lire cento milioni, a lire un miliardo.

Per fare ciò si propone la modifica e sostituzione del comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale.

Sono certo che, questo disegno di legge potrà ottenere l'approvazione di chi ancora crede che la libertà sia il bene primario di ogni cittadino e che quest'ultimo abbia il diritto ad una forma più concreta di risarcimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 315 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo».

